

BGer 2C_224/2018 vom 9. März 2018

Bundesgericht, 2018-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_224_2018

FR: TF 2C_224/2018 du 9 mars 2018

IT: TF 2C_224/2018 del 9 marzo 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvi).

E. 1.2

Il ricorrente, cittadino italiano, può di principio appellarsi all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa, senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179). Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 2.1

Nel proprio giudizio il Tribunale cantonale amministrativo ha spiegato perché l'insorgente non adempiva (più) le condizioni poste per potere beneficiare di un permesso di dimora UE/AELS né come indipendente (art. 12 Allegato I ALC) né come lavoratore dipendente (art. 6 Allegato I ALC), perché non poteva richiamarsi al citato Accordo per continuare a soggiornare nel nostro Paese per reperire un (nuovo) lavoro (art. 2 cpv. 1 secondo paragrafo Allegato I ALC e art. 18 OLCP [RS142.203]), perché non poteva appellarsi al diritto di rimanere di cui all' art. 4 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC e, infine, perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC.

Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha rilevato che l'interessato adempiva il motivo di revoca dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr (RS 142.20) : era infatti a carico della pubblica assistenza dal luglio 2012 e il suo debito nei confronti dello Stato ammontava a fr. 114'375.20.

Infine è giunta alla conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità. Oltre al fatto che risiedeva in Svizzera dall'agosto 2011 e che quindi il suo soggiorno non poteva essere considerato di lunga durata, senza tralasciare che dal 6 novembre 2014 la sua presenza era solo tollerata nell'attesa di una decisione definitiva in merito al suo permesso di dimora, A._____ non poteva definirsi integrato: egli non lavorava più da fine aprile 2012, era a carico della pubblica assistenza dal luglio 2012 ed era oberato di debiti. Un suo rientro nella vicina Penisola, dove era nato, cresciuto e aveva vissuto (salvo un primo soggiorno in Svizzera dal 1981 al 1985) fino al 2011 e dove

possedeva i suoi principali legami culturali, sociali nonché familiari appariva quindi perfettamente esigibile. Infine, riguardo ai problemi di salute fatti valere dall'interessato, segnatamente una depressione che aveva comportato un suo ricovero per tre mesi nel 2013 come anche un'inabilità lavorativa attestata per due mesi nel 2014, un mese nel 2014 e che si protraeva tuttora, la Corte cantonale ha osservato che l'Italia non era sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali pubbliche e private di ottima qualità, di modo che il trattamento attualmente seguito poteva continuare senz'altro anche lì, come peraltro prospettato dal medico curante medesimo, aggiungendo che fruendo l'interessato della possibilità di trasferirsi nella fascia di confine, non gli era preclusa la possibilità di continuare il suo percorso terapeutico in Svizzera.

E. 2.2

Il ricorrente riconosce di essere attualmente senza lavoro e di dipendere totalmente dall'assistenza pubblica, limitandosi al riguardo a puntualizzare che è difficile trovare un nuovo impiego considerati i suoi problemi di salute. Altrimenti detto, egli non rimette in discussione il fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione, rispettivamente che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr che permettono di revocare un'autorizzazione di soggiorno. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale consid. 3 e 4 pag. 8 segg.) nonché ad aggiungere che il ricorrente non ha documentato le sue asserite ricerche d'impiego.

E. 2.3

Il ricorrente, osservando di non avere mai lavorato in Italia, afferma che sarà confrontato con grosse difficoltà in caso di rientro in patria perché non ne conosce il sistema lavorativo. Rileva poi che è seguito dallo stesso terapeuta da tempo e che se dovesse lasciare la Svizzera, verrebbe allora interrotto il nesso terapeutico, aspetto importante della propria psicoterapia. Egli implicitamente censura una lesione del principio della proporzionalità riguardo a questi aspetti. A torto. Oltre al fatto che, come rilevato dalla Corte cantonale, le difficoltà di adattamento che dovrà affrontare sono quelle che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare dopo un prolungato soggiorno all'estero, va ribadito che i suoi problemi di salute potranno essere trattati in modo adeguato anche dalle strutture sanitarie italiane (sentenze 2C_1073/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 2.3 e 2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.2), e che, come già sottolineato dai giudici ticinesi, un trasloco nella fascia di confine gli permetterebbe di continuare il suo trattamento terapeutico in Svizzera e quindi di mantenere il nesso terapeutico in questione.

E. 2.4

Da quel che precede discende che l'impugnativa risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 109 LTF .

E. 3.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 3.2

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di

successo (art. 64 LTF). Si terrà comunque conto della sua situazione finanziaria nel fissare le spese che verranno poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.